



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111;

Visti l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa" e la delibera in data 15 settembre 2011 recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 98 del 2011";

Vista la nota prot. n. 397 del 20 maggio 2020, con la quale è stato sollecitato il confronto e l'apporto collaborativo degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio e della Camera Amministrativa di Cassino, Frosinone e Latina, e rilevato che nessuno degli organismi richiesti ha dato riscontro;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

Art. 1

E' adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio per l'anno 2020.

Art. 2

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto ai magistrati della Sezione, al Segretario Generale, al Direttore della Segreteria, agli Ordini degli Avvocati operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, alla Camera Amministrativa di Cassino, Frosinone e Latina e alla sede di Roma del T.A.R. del Lazio.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di curare la pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Giustizia Amministrativa

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA

**PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
pendente presso la Sezione Staccata di Latina
del T.A.R. del Lazio, per l'anno 2020**

Adottato con D.P. n. 9 / 2020, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111

1. Ricognizione della situazione alla data del 31.12.2019

Al 31.12.2019 risultano pendenti presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio n. 2753 ricorsi.

A tale risultato si è pervenuti nell'ultimo triennio secondo la seguente progressione:

Anno 2017

Pendenti al 1° gennaio ricorsi n. 2.914

Pendenti al 31 dicembre ricorsi n. 2.935

Differenza ricorsi + 21 pari al + 0,7%

Anno 2018

Pendenti al 1° gennaio ricorsi n. 2.935

Pendenti al 31 dicembre ricorsi n. 2.842

Differenza ricorsi - 93 pari al - 3,2%

Anno 2019

Pendenti al 1° gennaio ricorsi n. 2.842

Pendenti al 31 dicembre ricorsi n. 2.753

Differenza ricorsi - 89 pari al - 3,1%

Superato l'anno critico del 2017, caratterizzato dall'alternarsi di presidenze della Sezione Staccata - quella dello scrivente dalla metà di agosto, quella del predecessore da gennaio a giugno e il periodo intermedio - e concluso con un aumento dello 0,7% del contenzioso arretrato, gli anni 2018 e 2019 sono stati caratterizzati da una riduzione delle pendenze costante di circa il 3% annuo.

Nelle relazioni sull'attività della Sezione Staccata, predisposte per le cerimonie d'inaugurazione degli anni giudiziari, sono state analizzate le principali cause della lenta decrescita dell'arretrato, identificate sia nella necessità di rispettare le regole sui limiti di carico dei relatori/estensori, sia soprattutto, dalla progressiva rapida riduzione dell'organico di fatto della Sezione.

3. Analisi della situazione e determinazione degli obiettivi per il 2020

Al 2016 su un organico di diritto della Sezione Staccata di Latina di sette unità di magistratura risultavano effettivi sei magistrati, successivamente due sono stati distaccati presso altre sedi e uno assegnato altrove in missione di lunga durata con riduzione di una udienza mensile a Latina per il quarto trimestre del 2017 e il primo del 2018. I tre magistrati sono stati in seguito trasferiti e un quarto è transitato al Consiglio di Stato dall'aprile di quest'anno. A fronte di quattro perdite la Sezione ha ricevuto una sola sostituzione, con l'assegnazione di un referendario vincitore del concorso del 2017. La Sezione ha dunque operato con soli quattro magistrati per gli anni 2018 e 2019 e opera con tre da aprile 2020. Un organico di fatto esiguo e insufficiente a sviluppare una produzione tale da consentire una percentuale più ampia di abbattimento delle pendenze arretrate, che per entità sono le più elevate tra quelle a carico degli uffici della giustizia amministrativa a sezione unica. La situazione non sembra destinata a migliorare nel 2020, a seguito dell'ulteriore riduzione dell'organico di fatto (da quattro a tre) dal mese di aprile.

A fronte di tali circostanze non risulta possibile il raggiungimento dell'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.9.2011 – in misura analoga a quelli previsti dal comma 12 dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111, pari alla riduzione del 10% dell'arretrato per gli anni successivi al 2011. L'attuale situazione di organico di fatto e le difficoltà di gestione determinatesi a seguito dell'emergenza sanitaria del COVID-19, per le misure adottate, consentono realisticamente di

prefissare per il 2020 l'obiettivo minimo del mantenimento delle percentuali di riduzione raggiunte nel biennio 2018 e 2019.

Alle circostanze di esiguità dell'organico di fatto dei magistrati, che escludono la possibilità di perseguire intenti di abbattimento delle pendenze in misura superiore al sopra indicato obiettivo minimo, si aggiungono le ulteriori difficoltà determinate da:

- il blocco del concorso in atto per l'assunzione di 40 referendari TAR, laddove in conseguenza dell'emergenza COVID-19 la pubblicazione del diario delle prove scritte ha subito rinvii che condurranno alla conclusione della procedura presumibilmente non prima del 2021, con il conseguente slittamento nel tempo della possibilità di ricostituzione dell'organico con recupero anche solo delle tre unità di magistratura non sostituite, che consentirebbe di tornare a una gestione del contenzioso adeguata agli obiettivi di più ampio abbattimento dell'arretrato, restando comunque non ricoperto l'intero organico di diritto di sette magistrati;
- la riduzione della pianta organica del personale di segreteria, a seguito del collocamento a riposo di due funzionari e quattro tra assistenti e collaboratori.

3. Misure e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo

Il conseguimento dell'obiettivo minimo predeterminato non può prescindere dalla concorrente collaborazione di tutti gli "attori" operanti presso la Sezione staccata - magistrati, avvocati e personale di segreteria - dovendosi auspicare e promuovere la massima possibile condivisione degli scopi e degli strumenti da parte di coloro che dovranno realizzarlo.

A tal fine, non appare superfluo ricordare che, insieme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, da realizzarsi attraverso un "*giusto processo*", il codice del processo amministrativo richiama, al secondo comma dell'art. 2, anche il principio costituzionale della "*ragionevole durata*" del processo (art. 111, co. 2 Cost.), all'attuazione del quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti.

Tale specifico richiamo deve, quindi, essere inteso quale costitutivo di un vero e proprio obbligo giuridico - egualmente gravante sul giudice come sulle parti, ciascuno nell'ambito della propria funzione - al corretto temperamento di tutti tali principi, senza che l'esaltazione di alcuno di essi possa andare a inutile detrimento di altri.

Finalizzata al conseguimento della "*ragionevole durata*" del processo appare ancora la prescrizione dettata in via generale dal secondo comma del successivo articolo 3 - secondo la quale "*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*" - peraltro modificato dall'art. 40 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, ai fini della introduzione di un sistema di determinazione della "giusta lunghezza" degli atti difensivi.

Non può sfuggire all'attenzione di tutti gli operatori, inoltre, che il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità è elemento del quale tenere conto ai fini della pronuncia sulle spese di giudizio (art. 26, co. 1, c.p.a.).

Ciò premesso, può passarsi alla indicazione di alcune concrete misure operative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle pendenze in precedenza determinato.

4. Attività del Giudice

Andranno prioritariamente privilegiate e potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto, tanto nelle ipotesi di cui agli articoli da 80 e 85 del codice del processo amministrativo (perenzione ed altre cause di estinzione quali rinuncia, improcedibilità) che ex art. I Norme transitorie al codice (perenzione ultraquinquennale).

L'individuazione dei ricorsi suscettibili di definizione per decreto potrà derivare tanto dalla ordinaria attività di Segreteria, quanto dalle segnalazioni degli avvocati, nonché dalla revisione d'archivio cui è chiamato il personale di segreteria e amministrativo nell'ambito degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento della produttività.

Eguale, dovrà essere dato impulso alla attività di dichiarazione dell'interruzione del notevolissimo numero di giudizi ancora pendenti, e già individuati presso le Segreterie e l'archivio, nei quali si sia verificato il decesso di uno o più degli avvocati costituiti (o comunque la cancellazione dall'Albo professionale), per la successiva adozione dei decreti di estinzione per (eventuale) mancata prosecuzione o riassunzione.

Utile, infine, può risultare l'anticipato svolgimento di attività istruttoria, attraverso l'adozione dei provvedimenti istruttori monocratici che dovessero essere richiesti.

Per quanto riguarda, invece, l'attività decisoria collegiale, particolare cura dovrà essere apprestata nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme.

In particolare, specie per le materie che presentano profili giuridici omogenei può risultare particolarmente utile la predisposizione di "sentenze pilota", sulla cui scia potere definire gli altri ricorsi analoghi con un ridotto impegno, eventualmente anche in udienze "tematiche".

Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei ricorsi da iscrivere a ruolo, gioverà ricordare che ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del codice *"la fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice"* e le possibilità di deroga previste dal successivo secondo comma.

Detto criterio cronologico sembra, per altro, trovare riscontro nelle previsioni di cui all'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale il presente programma deve prevedere "gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili".

Tuttavia non può non considerarsi che l'applicazione assoluta di detto principio comporterebbe la fissazione in udienza pubblica di (quasi soltanto) ricorsi molto risalenti nel tempo; ciò determinerebbe però il mancato tempestivo esame di ricorsi più recenti che, per il rito accelerato che li contraddistingue (es. appalti, espropriazioni ecc.), per il loro rilievo economico e/o sociale o per il loro valore di indirizzo, sicuramente devono avere, o meritano, una immediata attenzione.

Appare perciò opportuno operare con prudente apprezzamento nella formazione dei ruoli, osservando le norme sui riti accelerati e valutando l'opportunità della fissazione di ricorsi più recenti in funzione della loro rilevanza socioeconomica o del loro valore di indirizzo (come illustrati in apposite motivate e documentate istanze di prelievo).

Ai fini di una più produttiva formazione dei ruoli di udienza pubblica potrà, inoltre, risultare utile una anticipazione, rispetto ai termini di legge, della spedizione degli avvisi di fissazione dell'udienza pubblica, onde consentire ai Signori avvocati la comunicazione con congruo anticipo di eventuali istanze istruttorie o di rinvio — nonché rinunce, istanze di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere — al fine di consentire la tempestiva integrazione del ruolo d'udienza con altre cause per le quali l'esigenza di tutela sia attuale ed effettiva.

Ulteriore contributo al raggiungimento dell'obiettivo può sicuramente derivare dalla definizione del giudizio con sentenza in forma abbreviata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare ex art. 60 c.p.a., tutte le volte che ne ricorrano i presupposti.

5. Attività dell'avvocato

Appare possibile richiedere agli avvocati, in via generale, le seguenti condotte collaborative:

- rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi;
- sistematico deposito telematico degli atti e documenti di causa;
- rispetto del principio della "ragionevole durata" del processo, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate ad incidere negativamente sulla sollecita trattazione dei propri, o altrui, giudizi.

Più in particolare, i signori avvocati sono sollecitati a:

- procedere alla tempestiva segnalazione della ricorrenza di eventuali cause di definizione per decreto dei relativi giudizi, anche per quelli per i quali sia già stato adottato il decreto di fissazione dell'udienza pubblica, in modo da potere trattare in udienza solo giudizi per i quali il provvedimento collegiale sia indispensabile ed utile alla definizione del giudizio;
- procedere alla tempestiva segnalazione di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere trattati alla medesima udienza;
- procedere alla verifica della completezza istruttoria dei propri ricorsi, onde consentire che si provveda (per i mezzi per i quali sia previsto) monocraticamente;
- procedere al deposito di istanze di prelievo motivate e documentate.

6. Personale di segreteria e amministrativo

Anche il contributo collaborativo del personale di segreteria può risultare decisivo al conseguimento dell'obiettivo, pur restando i limiti derivanti dalla carenza di organico.

Dal 2017 ad oggi sono stati gradualmente collocati in quiescenza nel 2018 due assistenti amministrativi per raggiunti limiti di età, a seguire nel 2019 due funzionari apicali ed un assistente amministrativo ed infine ad aprile 2020 un'altra unità amministrativa è stata collocata in quiescenza, in base al nuovo sistema pensionistico.

Con l'attuale carenza di organico, soprattutto la carenza di funzionari amministrativi, il carico di lavoro del personale di segreteria è maggiorato, evidenziando delle possibili criticità nell'attività di assistenza ai magistrati, nella ordinaria attività di Segreteria, e nella revisione d'archivio cui è chiamato il personale di segreteria e amministrativo nell'ambito degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento della produttività.

Tra gli obiettivi annuali assegnati al personale di segreteria e amministrativo in particolare è prevista l'ottimizzazione delle attività a supporto delle funzioni giurisdizionali, mediante l'accertamento delle effettive pendenze e la predisposizione di atti ed attività propedeutici e conseguenti all'adozione delle misure acceleratorie ex artt. 81 e 82 c.p.a. Altresì mediante l'individuazione dei ricorsi introitati per i quali è possibile la definizione con decreto monocratico ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 85 c.p.a.

Tuttavia per garantire un effettivo miglioramento organizzativo e un adeguato funzionamento dell'amministrazione della Sezione staccata di Latina occorre integrare il personale di segreteria in organico a supporto delle funzioni giurisdizionali, mediante nuove assunzioni dei funzionari vincitori di concorso.

Latina, 4 giugno 2020

IL PRESIDENTE